



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 44 del 09/03/2020

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
2020/2022 –DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Marzo alle ore 13:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede Il Sindaco Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti.

All'appello risultano:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	Assessore - Vice Sindaco	TATEO ANTONELLA	SI	
3	Assessore	PALMA ONOFRIO	SI	
4	Assessore	ORLANDINI LUIGI	SI	
5	Assessore	CAMPOREALE ANTONINO		SI
6	Assessore	SAPONARO MARIA GRAZIA		SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
2020/2022 –DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 75/2017, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- il D.lgs. n. 75/2017 ha riformato le norme in materia di programmazione del fabbisogno del personale, ed in particolare l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, prevedendo che la dotazione organica, rideterminata sulla base delle nuove disposizioni, deve essere allegata al piano del fabbisogno;
- la dotazione organica, sempre alla luce della novella legislativa, è la somma del personale in servizio e delle assunzioni che, nel rispetto delle capacità assunzionali, le amministrazioni hanno inserito nel piano triennale del fabbisogno di personale;
- con le nuove disposizioni, secondo dottrina *“non maturano illegittimità nel caso in cui il piano triennale del fabbisogno disponga assunzioni di unità che non sono ricomprese nella dotazione organica”* in quanto il centro della programmazione della organizzazione dell'ente non è più la dotazione organica ma il piano del fabbisogno;
- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- l'articolo 4 *“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”* della L. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

In proposito la Funzione pubblica ha chiarito che gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purchè la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.

La giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che le Amministrazioni Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al momento dell'indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria ( Si veda Sezione regionale della Corte dei conti Umbria delibera 124/2013).

- l'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono procedere ad una ricognizione annuale delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

- che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

**Dato Atto** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; detti vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno, radicalmente rivisto con la legge di stabilità ed in particolare:

- **L'art 1, comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i.** dispone: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*.

- **L'art 1, comma 557-bis della legge 296/2006 e s.m.i.**: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*.

- **L'art 1, comma 557-ter della legge 296/2006 e s.m.i.**: *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”*.

- **L'art 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i.**: *“Ai fini dell'applicazione del comma 55, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013”*;

- **L'art. 3 comma 5 e 5-quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014**, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per il 2015, entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- **la legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014)**, nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto, tra l'altro che - fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della

funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

- **La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015)** ha imposto i seguenti ulteriori limiti alla spesa del personale:

- ✓ art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rimando all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (da destinare per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta). Non sembra intaccata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) infatti va a modificare unicamente la percentuale del turn over, così come prevista all'art. 3 comma 5 del DL 90/2014.
- ✓ art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

- **l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone quale tetto di spesa, per forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

- **l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010** e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

- che la **Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015** ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

- **l'art.16, comma 1-quater del D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016**, con il quale è stato modificato l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevedendo in particolare che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

- Il tetto di spesa per il personale è determinato ai sensi del comma 557 quater della legge n. 296/2006 e comprende tutte le voci che concorrono alla sua formazione, tranne quelle espressamente escluse sulla base del dettato normativo o delle interpretazioni consolidate e la cui elencazione troviamo nel modello di relazione al conto consuntivo che i revisori dei conti devono inviare annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tra le voci escluse dal calcolo del tetto di spesa del personale si segnalano gli oneri per le assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi delle sanzioni del codice della strada, gli oneri rimborsati all'ente da parte di altre amministrazioni che utilizzano personale in comando e/o in convenzione, quelli per le cd categorie protette entro la quota d'obbligo, quelle per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi

contrattuali etc. Il tetto di tale spesa è fissato per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità negli oneri sostenuti allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;

- le disposizioni dettate dal **D.L. n. 14 del 20.02.2017 come convertito nella L. n. 48 del 18.04.2017, nonché dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 come convertito nella L. n. 96 del 21.06.2017**, che hanno aumentato le capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali prevedendo, tra l'altro, che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dipendenti/popolazione inferiore all'art. 263, c. 2 del D.lgs. n. 267/2000 hanno le seguenti facoltà assunzionali su base annua, determinate dalle cessazioni dell'anno precedente e dall'utilizzo dei resti del triennio precedente:

- ✓ anno 2019: il 100% spesa cessati 2018 + resti del triennio
- ✓ anno 2020: il 100% spesa cessati 2019 + resti del triennio
- ✓ anno 2021: il 100% spesa cessati 2020 + resti del triennio

- le disposizioni di cui al **D.lgs 75/2017**

- disposizioni introdotte dal **decreto 4/2019, pubblicato in G.U. il 28 gennaio 2019**, riguardante le nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione, meglio note come "quota cento";

- Da ultimo si rimanda al comma 2 dell'articolo 33 del d.l. 34/2019, così detto Decreto Crescita, rubricato "**Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria**", come modificato dal **comma 853** della legge di bilancio 2020 che ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali, demandando però a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio; la norma in attesa dei decreti attuativi non produce effetti, pertanto la normativa di riferimento resta quella previgente le suddette disposizioni normative in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

**Considerato** che, con riferimento alle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle vigenti norme:

- ✓ sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali ricostituzioni di rapporti di lavoro di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- ✓ tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ✓ la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;
- ✓ la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- ✓ la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

**Dato atto:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/09/2019, stante la grave situazione finanziaria rilevata in sede di approvazione del rendiconto 2018, si approvava definitivamente il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000, con accesso al fondo di rotazione;

- che attualmente è pendente la procedura di approvazione dello stesso ai sensi del successivo articolo 243-quater del d.lgs. n. 267/2000;

- che pertanto gli atti in materia di programmazione del fabbisogno di personale sono assoggettati al controllo esercitato dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 267/2000;

-con delibera Giunta Comunale n. 81 del 18.04.2019 si approvava il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, e che l'attuazione di detto programma, limitatamente all'annualità

2019, è stata regolarmente autorizzata dal Ministero dell'interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali nella seduta del 17 dicembre 2019, come da protocollo n. 33386 del 20.12.2019;

**Vista** la relazione predisposta dal funzionario responsabile del servizio risorse umane di concerto con il segretario comunale (allegato A) ove si addivene alla costruzione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, previa ricostruzione della capacità assunzionale dell'ente in ragione delle vigenti disposizioni normative, delle cessazioni intervenute e di quelle programmate per il triennio in corso.

### **Verificato**

- che il rapporto dipendenti/popolazione residente del comune di Carovigno, riferito ai dati rilevati al 31/12/2019, è pari 1/427, quindi non supera il rapporto dipendenti popolazione previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;
- che nell'anno 2019 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2020 e per gli anni 2021 e 2022;
- che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;
- che la spesa per lavoro a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009 è pari a complessivi € 87.737,70

**Dato atto** che da ultimo in data in data 20/02/2020 si è svolto il comitato di direzione dei funzionari titolari di P.O., coordinato dal Segretario generale, le cui risultanze sono riportate nel verbale in atti protocollo n. 5719 del 25/02/2020, da cui si evince che dal confronto con i responsabili di struttura, impegnati a dare attuazione ai programmi dell'amministrazione, dopo attenta ed approfondita discussione, è stata licenziata la proposta di programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, che tiene conto:

- degli obiettivi di programma dell'amministrazione
- dei vincoli e delle limitazioni poste dalla normativa vigente in materia di spesa del personale
- del budget assunzionale quantificato dal servizio finanziario
- della necessità di provvedere con urgenza al reclutamento del personale
- degli obiettivi di riduzione della spesa secondo le previsioni del piano di riequilibri pluriennale, approvato con delibera C.C. n. 42/2019

**Ritenuto** di attuare il programma del fabbisogno 2020/2022 con le modalità e nei termini nello stesso indicati, facendo anche ricorso, ove previsto, all'attivazione dei procedimenti di convenzione con altri enti del comparto per l'utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato.

**Preso atto** del prospetto riguardante la dotazione organica, come riportata nella allegata relazione, che coerentemente con quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA, emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018 in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è la risultante della sommatoria dei posti del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione nel rispetto delle capacità assunzionali

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 che recita: *“A decorrere dall'ano 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento*

*degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a alle principio siano analiticamente motivate”*

**Dato atto** che in ordine alla presente proposta di deliberazione è stata acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori, quale risultante dal verbale n°2 del 28/02/2020, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n°6337 del 21/03/2020;

**Richiamato** l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e l'articolo 4 del vigente CCNL in tema di relazioni sindacali;

**Rilevato** che la proposta di fabbisogno di personale è stata oggetto di informativa sindacale come da nota in atti protocollo n. 5613 del 24/02/2020 e successivo verbale di delegazione protocollo n°6952 del 06/03/2020;

**Visto l'art. 3 al comma 8 della L. 56/2019 (cd legge concretezza):** recante “*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*”, laddove si dispone che “*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*”.

**Ricordato** che preliminarmente all'espletamento delle procedure concorsuali occorrerà garantire le procedure di mobilità obbligatoria con comunicazione diretta ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 165/2001;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- il D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015);
- i D.L. n. 14 e 50/2017 e le relative leggi di conversione;
- il D.lgs. n. 75/2017
- la L. 56/2019 (cd legge concretezza)
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

## DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33 del D.lgs. 165/2001 e come, peraltro, documentato nel verbale del comitato di direzione del 20/02/2020, presso l'ente Comune di Carovigno non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
3. Di prendere atto e far propria la relazione per la costruzione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2021/2022, nel testo del documento allegato al presente atto sotto la lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per gli anni 2020/2021, costituito dal piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato e dal piano triennale delle assunzioni a tempo determinato, quale risultante dai prospetti riportati nella allegata relazione e di seguito riprodotti

PIANO ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
budget	cat.	u.ta'	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	economia budget
531.037,48 (167.717,32+363.320,15)	B1	4	Collaboratore amministrativo/messo comunale	Full time	Selezione a mezzo centro per l'impiego	108.906,54	261.585,35
	C	2	Istruttore contabile	Full time	Selezione e/o scorrimento graduatorie altri enti, previo espletamento procedure di mobilità ai sensi di legge	61.428,24	
	C	3	Istruttore tecnico geometra	Full time		92.142,36	
	C	2	Istruttore amministrativo	Full time		61.428,24	
	C	2	Progressioni verticali per come previste dal D.lgs. 175/2017			3.865,74	
	<b>TOTALE</b>					<b>269.452,12</b>	
<b>SPESE</b>							

PIANO ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Budget	cat.	u.ta'	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	economia budget
346.216,10 (261.585,35+84.630,75)	C	2	Istruttore tecnico geometra	Full time	Selezione e/o scorrimento graduatorie altri enti, previo espletamento procedure di mobilità ai sensi di legge	92.142,36	190.423,82
	C	2	Agenti P.M.	Full time		63.649,92	
	<b>TOTALE SPESE</b>					<b>155.792,28</b>	

PIANO ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022							
Budget	cat.	unita'	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	economia budget
190.423,82	D	1	Istruttore direttivo tecnico ingegnere	Full time	Selezione e/o scorrimento graduatorie altri enti, previo espletamento procedure di mobilità ai sensi di legge	33.418,66	157.005,16
	<b>TOTALE SPESE</b>					<b>33.418,66</b>	



PIANO ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2020							
Note	Mensilità	Cat.	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	Totale spesa soggetta a limite
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009	12 mensilità	D	Istruttore direttivo tecnico ingegnere	Full time	Articolo 110 TUEL 267/2000	49.947,17	
Fondi art. 208 cds	Sei mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009 Pari a € 87.737,70	6 mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	<b>41.200,00</b>
	5 mensilità	C	Geometra	Full time	Scorrimento graduatoria ente...	13.000,00	
	5 mensilità	B3	Collaboratore amministrativo	Full time	Scorrimento graduatoria ente...	12.000,00	
<b>TOTALE</b>						<b>107.347,17</b>	

PIANO ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2021							
Note	Mensilità	Cat.	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	Totale spesa soggetta a limite
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009	12 mensilità	D	Istruttore direttivo tecnico ingegnere	Full time	Articolo 110 TUEL 267/2000	49.947,17	
Fondi art. 208 cds	Sei mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009 Pari a € 87.737,70	6 Mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	<b>16.200,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>82.347,17</b>	

PIANO ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO 2022							
Note	Mensilità	Cat.	profilo professionale	full/part time	modalita' di reclutamento	spesa annua	Totale spesa soggetta a limite
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009	12 mensilità	D	Istruttore direttivo tecnico ingegnere	Full time	Articolo 110 TUEL 267/2000	49.947,17	
Fondi art. 208 cds	Sei mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	
Voci non soggette al limite di spesa lavoro flessibile 2009 Pari a € 87.737,70	6 Mensilità	C	Agenti P.M.	Full time	Scorrimento graduatoria ente e/o scorrimento graduatorie altri enti	16.200,00	<b>16.200,00</b>
<b>TOTALE</b>						<b>82.347,17</b>	

5. Di dare atto che il suddetto programma del fabbisogno, costituisce modifica ed integrazione del precedente programma da ultimo approvato con delibera G.C. n. 81/2019;

6. Di dare atto che il suddetto programma è stato elaborato e redatto in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, è improntato al criterio di riduzione della spesa e rispetta tutti i parametri e vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa che disciplina la materia, avendo verificato in particolare:

- che nel corso dell'esercizio finanziario 2019 il rapporto dipendenti/popolazione risulta pari a 1/427, rispetto al rapporto (1/158) fissato dal D.M. 10/04/2017 con riferimento ai comuni della fascia demografica compresa tra 10.000/19.900 abitanti;
- che nell'anno 2019 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che dagli strumenti di programmazione economico/finanziaria, tale rispetto è previsto anche per il 2020/2021/2021;
- che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- che la spesa di personale per lavoro flessibile, ove previsto, è contenuta al disotto del 50% di analoga spesa sostenuta nell'anno 2009 (pari a complessivi € 87.737,70)
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/09/2019, stante la grave situazione finanziaria rilevata in sede di approvazione del rendiconto 2018, l'ente ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000, con accesso al fondo di rotazione e che attualmente è pendente la procedura di approvazione dello stesso ai sensi del successivo articolo 243-quater del d.lgs. n. 267/2000;

7. Di dare atto che la nuova dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, risulta essere quella di seguito riportata, quale risultante dalla sommatoria del personale in servizio e delle assunzioni programmate nel rispetto delle capacità assunzionali

Categoria giuridica	Profilo Professionale	Posti coperti		Posti da coprire/cessazioni		Totale	costo medio dotazione organica triennio 2020/2022
		al 31/12/2019		2020/2022			
		Full-time	Part-time	Full-time	Part-time		
A	Operatore	1	0	-1	0	0	
B1	esecutore	6	0	-1+4	0	9	245.040,00
B3	collaboratore	1	0	0	0	1	28.781,25
C	Agente P.M.	9	0	2	0	11	354.884,09
C	Istruttore	11	2	(9-1)= 10	0	23	706.424,76
D	Istruttore direttivo amministrativo	11	0	1	0	12	401.023,92
		39	2	15	0	56	1.736.154,02

8. Di dare atto che l'attuazione del presente programma resta subordinato al preventivo controllo e autorizzazione da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,

operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, ai sensi dell'articolo 155, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000

**9.** Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente programma.

**10.** Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS.

**11.** Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art.3, comma 89, legge n.350/2003, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

**12.** dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti  
*Firmato Digitalmente*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Barletta  
*Firmato Digitalmente*